

STATUTO DELLA "FIERA TRIESTE S.p.A."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1: Denominazione sociale

1. E' costituita una società per azioni, ai sensi della legge quadro sul settore fieristico 11 gennaio 2001, n. 7, sotto la denominazione sociale di "Fiera Trieste S.p.A.".

Articolo 2: Sede e domicilio

1. La società ha la propria sede legale in Trieste. La sede della società può essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune, con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione che potrà altresì deliberare in ordine alla istituzione, modifica o soppressione di succursali, filiali, uffici, agenzie, stabilimenti, depositi e rappresentanze in genere, sia in Italia che all'estero.

2. L'istituzione, modifica o soppressione di sedi secondarie, così come il trasferimento della sede sociale in altro comune sono assunte con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal relativo libro. Ogni socio, amministratore, sindaco e il revisore, dovrà, sotto la sua personale responsabilità, notificare tempestivamente alla società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere trascritte sul relativo libro a cura del consiglio di amministrazione.

4. Ai fini delle convocazioni degli organi sociali, per domicilio si intende anche il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società e risultante dai libri sociali.

Articolo 3: Durata

1. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte, o anticipatamente sciolta, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4: Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto l'organizzazione del sistema fieristico, espositivo, congressuale e dei servizi rivolti alla commercializzazione a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale di be-

ni e servizi e l'attuazione di ogni altra manifestazione di carattere economico, culturale, scientifico, turistico e sportivo che possa utilmente collegarsi con l'attività fieristica. La società può inoltre cedere a terzi know-how, consulenze e modelli organizzativi concernenti la gestione di manifestazioni ed eventi.

La società può altresì gestire il quartiere fieristico, costituito dalle aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche, e, in generale, il patrimonio immobiliare per l'organizzazione di eventi e per ogni utilizzo e/o valorizzazione economico-gestionale ritenuto opportuno e proficuo.

L'attività della società è finalizzata ad incentivare e promuovere l'economia locale, regionale e nazionale valorizzandone i relativi sistemi produttivi e nel quadro estero, in particolare, quelli dell'Europa centro-orientale.

La società inoltre favorisce lo sviluppo delle relazioni commerciali, della cooperazione internazionale e del progresso tecnologico, anche a beneficio del consumatore.

Potranno essere sviluppate attività ricettive e di servizio collegate alle manifestazioni.

Nell'osservanza delle norme vigenti, la società potrà effettuare ogni attività strumentale ritenuta utile o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

2. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, la società può:

* assumere interessenze, quote o partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese, consorzi ed enti anche di tipo associativo aventi scopi affini, analoghi, complementari o strumentali al proprio; non potranno comunque essere assunte partecipazioni di cui al 2° comma di cui al 2361 del C.C.;

* compiere, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso l'acquisto, la rivendita e l'assunzione in affitto di aziende di terzi purché del settore;

* partecipare a gare e concorsi di qualunque genere oltreché associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione.

* concedere fideiussioni, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare avalli e ogni altra garanzia reale e/o personale a garanzia di debiti e obbligazioni proprie o di terzi ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI -- OBBLIGAZIONI

Articolo 5: Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zerozero), ed è suddiviso ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile, in numero 3.000.000 (tremilioni) di azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zerozero) cadauna.
2. Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti proporzionali in denaro e in natura di beni e crediti e con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società.
3. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci da adottarsi con le maggioranze prescritte dal presente statuto, anche con l'emissione di categorie di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Articolo 6: Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto sia nell'Assemblea ordinaria dei soci che in quella straordinaria; le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.
2. A carico dei soci in ritardo nel versamento dell'importo relativo alle azioni sottoscritte e non interamente pagate decorre l'interesse nella misura di cui all'art. 1224 del Codice Civile, salvo comunque il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice Civile.
3. Resta comunque inteso che, ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo art. 2344 del Codice Civile, il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Articolo 7: Trasferimento delle azioni

1. Fermo restando quanto previsto al comma successivo, a ciascun azionista è fatto divieto di possedere, in via diretta o indiretta, una quota superiore al 30% delle azioni ordinarie emesse.
2. Gli Istituti di credito e gli enti finanziari in genere non potranno comunque in nessun caso possedere, in via diretta o indiretta, una quota superiore al 10% delle azioni ordinarie emesse.
3. Per l'operatività dei succitati limiti si computeranno tra le azioni possedute anche quelle su cui l'azionista è titolare di diritti di pegno e/o di usufrutto con diritto di voto.
4. Tali limiti si applicano, per quanto riguarda le persone fisiche, alle partecipazioni complessivamente possedute dal relativo nucleo familiare - comprendente il socio stesso, il coniuge non legalmente separato e i figli - e, per quanto riguarda soggetti diversi dalle persone fisiche, alle partecipazioni complessivamente possedute dal relativo gruppo di appartenenza-comprendente soggetti controllati o collegati ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile ovvero aderenti ad accordi stabili relativi all'esercizio del diritto di voto.

5. Fermi restando i limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i soci avranno diritto di prelazione sulle azioni che uno di essi intenda trasferire, in tutto o in parte, ad altri soci o a terzi. Per i fini di cui al presente articolo, sono considerati terzi i soggetti diversi da quelli appartenenti ai gruppi di cui fa parte il socio intendendosi per gruppo sia quello individuato dalla disciplina civilistica che dalle discipline speciali. Nella presente nozione di gruppo rientrano anche coloro che fanno parte di una catena di controllo con soggetti anche diversi dalle società. Con il termine trasferire si intende qualsiasi negozio giuridico anche a titolo gratuito, quali: vendita, vendita in blocco, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione delle società partecipanti se l'effetto del negozio giuridico sia il conseguimento, in via diretta o indiretta anche tramite il trasferimento a terzi della partecipazione di controllo nelle società partecipanti, del trasferimento a terzi della proprietà, piena o nuda o di diritti quali pegno, usufrutto od altro che porti con sé il diritto anche indiretto di esprimere il voto.

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le azioni dovrà dare comunicazione della volontà mediante invio di lettera raccomandata A.R. al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il numero di azioni oggetto di trasferimento, il prezzo unitario e complessivo di trasferimento o il valore indicato per l'esercizio della prelazione qualora trattasi di trasferimento a titolo di liberalità o comunque gratuito o nell'ipotesi anche di infungibilità della controprestazione, oltre al nome del cessionario / donatario ed i principali termini e condizioni del prospettato trasferimento.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro i successivi 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, devono tramite lettera raccomandata A.R. manifestare la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni offerte al Presidente del C.d.A. il quale, entro i successivi 10 giorni, provvederà a dare comunicazione tramite lettera raccomandata A.R. all'offerente e agli altri soci delle proposte di acquisto pervenute.

Le azioni oggetto di vendita verranno attribuite ai soci accettanti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società, fermi restando i limiti di partecipazione azionaria sopra specificati.

In caso di donazione o di atto di liberalità o comunque di ipotesi di controprestazioni non fungibili i soci che intendono esercitare la prelazione avranno comunque il diritto di acquistare le azioni oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito dall'organo arbitrale, che assumerà in tal caso anche la veste e le funzioni di organo arbitratore. Gli arbitri dovranno pronunciare le proprie decisioni entro 60 (sessanta) giorni dal conferimento dell'incarico e comunicarne senza indugio le risultanze. Ove la stima risulti di gradimento del socio offerente i soci che hanno comunicato di voler esercitare la prelazione dovranno comunicare allo stesso la propria accettazione entro cinque giorni suc-

cessivi alla notifica della decisione arbitrale. Nello stesso termine dovrà essere comunicata la rinuncia che si intenderà tacita trascorsi quindici giorni dalla notifica della decisione.

In questo ultimo caso le spese di valutazione saranno a carico esclusivo dei rinuncianti e il socio offerente è libero di trasferire le quote, o i diritti di opzione, alle condizioni indicate nell'offerta.

L'organo arbitrale dovrà, nella propria valutazione, tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia in buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle azioni o dei diritti di opzione.

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di diritti di opzione per aumenti di capitale sociale nonché di costituzione di diritti reali parziali, nonché nel caso di trasferimento dei diritti di conversione di prestiti obbligazionari convertibili, di trasferimento di warrants legati a prestiti obbligazionari, ad emissione dirette e/o indirette, e di qualunque altra operazione connessa all'aumento del Capitale Sociale.

Ove la prelazione non venga esercitata, in tutto o in parte, nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio è libero di trasferire a terzi le azioni non optate, ferme restando i limiti di partecipazione di cui al presente articolo.

Il socio che intende costituire in pegno, in tutto o in parte, le proprie azioni, dovrà darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicando le condizioni delle operazioni di finanziamento in relazione alle quali le azioni dovrebbero essere costituite in pegno. In tal caso gli altri soci avranno diritto di prelazione sulle azioni oggetto di esecuzione coatta ed un tanto dovrà essere stampigliato sul retro del titolo azionario se emesso e comunque dovrà essere fatta l'annotazione sul libro dei soci.

E' fatto divieto al Consiglio di Amministrazione di procedere all'annotazione nel libro soci delle operazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per le parti eccedenti le percentuali stabilite e/o per il mancato rispetto delle procedure e/o dei criteri previsti dalle norme succitate.

Il diritto di voto non può essere esercitato per le azioni acquistate in violazione delle disposizioni del presente articolo applicandosi la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2368 Codice Civile.

Articolo 8: Obbligazioni

1. L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dagli amministratori e il verbale deve essere redatto da un notaio.

Le obbligazioni convertibili devono essere nominative e la delibera deve essere assunta dall'assemblea straordinaria che può delegare agli amministratori i poteri necessari per l'emissione determinando i limiti e le modalità di esercizio.

TITOLO IV ASSEMBLEE

Articolo 9: Assemblee degli azionisti

1. Le assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti e le loro deliberazioni obbligano anche i soci non intervenuti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto. Resta salvo il disposto dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Articolo 10: Intervento e rappresentanza nell'assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

La convocazione può prevedere che i soci che intendano partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) debbano, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Le azioni possono essere immediatamente ritirate dopo l'effettuazione dell'assemblea.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli Amministratori - in seguito al deposito - sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

2. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, da altra persona, anche non socio, purché non appartenente agli organi amministrativo, di controllo, o dipendenti della società o delle società controllate. In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita a società controllate.

3. Interviene regolarmente all'assemblea anche chi partecipa per audio-video conferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando, se del caso, la documentazione.

I patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea a fini informativi e si rende applicabile il 2° comma dell'art. 2341 ter del Codice Civile.

Articolo 11: Convocazione

1. L'Assemblea degli Azionisti, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché nella U.E..

2. L'assemblea è convocata in via ordinaria una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni dallo stesso termine qualora debba essere redatto il bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e gli amministratori segnaleranno le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

3. L'assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria sia in via straordinaria, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

4. La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, a condizione che i mezzi utilizzati garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea, può essere effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai soci e ai componenti degli organi sociali; il telefax, la posta elettronica ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a raggiungere lo scopo, possono sostituire la lettera raccomandata.

5. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. L'avviso deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e, nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio-video conferenza, dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare all'assemblea anche da un luogo audio-video collegato non indicato nell'avviso di convocazione purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate all'art. 10. Nel caso in cui, nel corso dell'assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati in audio-video conferenza, la riunione verrà chiusa dal Presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate fino a quel momento.

Articolo 12: Assemblea

1. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

2. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese in ogni caso a maggioranza assoluta del capitale presente.

4. L'assemblea ordinaria nomina il Presidente ed il Vice Presidente.

5. L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più del 70% del capitale sociale.

Articolo 13: Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal vice presidente del consiglio di amministrazione o, in caso assenza, rinuncia o impedimento anche di questi, da altra persona designata dall'assemblea.
2. Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto di intervento all'assemblea, la regolarità delle deleghe, constatare la regolarità della costituzione, stabilire le modalità di valutazione e regolare la discussione.
3. L'assemblea designa tra gli intervenuti il segretario, che può essere scelto anche tra i non azionisti, e su richiesta del Presidente, nomina inoltre due scrutinatori tra gli azionisti ed i sindaci.
4. Nei casi di legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

TITOLO V**AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA****Articolo 14: Nomina del consiglio di amministrazione, revoche, decadenza, sostituzioni e cariche**

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da 7 (sette) componenti scelti anche fra non soci; gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
2. La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene come segue:
(ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 2449 del codice civile, indipendentemente dal numero di amministratori fissato dall'assemblea, saranno nominati:
n. 2 amministratori dal Comune di Trieste;
n. 2 amministratori dalla Provincia di Trieste;
n. 2 amministratori dalla Camera di Commercio di Trieste.

Gli amministratori nominati dagli enti di cui sopra hanno i medesimi diritti ed obblighi di quelli nominati dall'assemblea.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, tali enti non provvedano a nominare in tutto o in parte i propri amministratori entro 30 giorni dalla vacatio, alla loro nomina provvederà l'assemblea dei soci specificando in sostituzione di quale Ente pubblico compie la singola nomina; la nomina degli amministratori effettuata dall'assemblea in vece degli Enti pubblici è sottoposta a condizione risolutiva che

gli stessi cessino dalla carica qualora i relativi Enti provvedano a sostituirli con altro/i amministratore/i; nell'ipotesi di vacatio il nuovo consiglio di amministrazione non si costituisce sino a che siano stati nominati tutti gli amministratori;

il restante amministratore viene nominato dall'assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile con le maggioranze di legge; nella votazione non verrà conteggiato il voto espresso dagli Enti pubblici.

3. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto di trasformazione. Ciascun ente pubblico potrà revocare quegli amministratori da lui nominati direttamente come disposto dal 2° comma dell'art. 2449 e gli altri amministratori potranno essere revocati dall'assemblea dei soci ai sensi del III° comma dell'art. 2383 del Codice Civile. Qualora gli Enti pubblici, a seguito del trasferimento della propria partecipazione, detengano una quota inferiore al 10% del capitale sociale, gli stessi perderanno la facoltà di nominare gli amministratori ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.

4. Gli amministratori, fermo restando il disposto dell'art. 2382 del Codice Civile, devono essere nominati tra persone di comprovata professionalità che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

- aver svolto attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche e aziendali.
- aver svolto attività di amministrazione o direzione e controllo per almeno 3 anni presso imprese o enti che esercitino attività economica;
- essere in possesso di una specifica competenza in materie giuridiche o economico-aziendali maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità o nell'esercizio di attività professionali per un periodo non inferiore a un triennio.

Il consiglio elegge, fra i propri componenti il Presidente e ove lo ritenga opportuno un Vice Presidente se non nominati dall'assemblea; può inoltre delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile e/o ad un Comitato esecutivo composto da 3 membri cui partecipa di diritto il Presidente del consiglio di amministrazione che lo presiede.

5. Gli organi delegati, relativamente alle previsioni di cui al 5° comma dell'art. 2381 del Codice civile riferiscono al consiglio e al collegio sindacale con la periodicità di sei mesi fatte salve eventuali richieste di maggior tempestività. Gli organi delegati, inoltre, ai sensi del 3° comma dell'art. 2381 del Codice civile, devono predisporre la relazione da rendere al consiglio di amministrazione al fine della valutazione del generale andamento della gestione.

Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario anche estraneo rispetto all'organo amministrativo; qualora venisse nominato un direttore generale la funzione di segretario sarà svolta dallo stesso.

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si procede come segue:

(per quelli nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, i loro successori dovranno essere tempestivamente nominati dai medesimi enti; nel caso in cui, per qualsiasi ragione, tali enti non provvedano a nominare in tutto o in parte i propri amministratori entro 30 giorni dalla vacatio, alla loro nomina provvederà il consiglio di amministrazione specificando in sostituzione di quale Ente pubblico compie la singola nomina; la nomina degli amministratori effettuata dal consiglio di amministrazione in vece degli Enti pubblici è sottoposta a condizione risolutiva che gli stessi cessino dalla carica qualora i relativi Enti provvedano a sostituirli con altro/i amministratore/i; per quelli nominati ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, vi provvede il consiglio, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, dopo che lo stesso consiglio è stato reintegrato con gli amministratori nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.

7. Gli amministratori nominati ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile restano in carica fino alla prossima assemblea, quelli nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, compresi quelli nominati dall'assemblea nell'ipotesi di vacatio della carica come previsto dall'art. 14 p.to 3 dello statuto fatto salvo il verificarsi della condizione risolutiva, scadranno nella globalità con la scadenza triennale dell'intero organo.

8. Qualora, per qualunque motivo, venga a cessare almeno il 50% degli amministratori l'intero consiglio di amministrazione decade; in tali casi la rinuncia all'ufficio non ha effetto e gli amministratori rimasti in carica hanno l'obbligo sia di informare d'urgenza gli enti affinché provvedano alla nomina dei nuovi consiglieri ex art. 2449 del Codice Civile, sia di convocare d'urgenza l'assemblea affinché questa provveda alla nomina dei nuovi consiglieri ex art. 2364 del codice civile.

9. Se viene meno la totalità degli amministratori, il collegio sindacale provvederà ad informare d'urgenza gli enti affinché provvedano alla nomina dei nuovi consiglieri ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile e a convocare d'urgenza l'assemblea ordinaria per la nomina degli amministratori di sua competenza.

Le informazioni e le convocazioni devono essere fatte nel rispetto del termine di cui al 2631 del C.C.

Articolo 15: Poteri del consiglio

1. Il consiglio di amministrazione ha la responsabilità esclusiva e piena per la gestione dell'impresa ed è investito dei più ampi poteri, senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto inderogabilmente riservate all'assemblea dei soci.

2. Il consiglio può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nelle deleghe.

3. Il consiglio non può, in nessun caso, delegare, oltre a quanto previsto dall'art. 2381 del Codice civile, l'approvazione del calendario fieristico.

4. Il consiglio di amministrazione può altresì affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi nonché a direttori e procuratori, assegnando ad essi, a corrispettivo delle prestazioni, speciali emolumenti in quella misura o in quei modi e a quelle condizioni ritenuti più opportuni.
5. Il consiglio di amministrazione delibera sulle azioni giudiziarie, anche in sede di Cassazione e di revocazione, sui compromessi e transazioni.
6. Il consiglio nomina, al fine della verifica del bilancio annuale, ai sensi dell'art. 5 ultimo co. della L. 11 gennaio 2001 n. 7, una società di revisione iscritta all'Albo della Consob o di un equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea, per un periodo non superiore a tre anni con obbligo di sostituire la società trascorsi sei anni di incarico.
7. Il consiglio di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un direttore generale le cui responsabilità in relazione ai compiti affidati saranno quelle regolamentate dall'art. 2396 del C.C.; per le materie di sua competenza il direttore generale riferirà direttamente al consiglio di amministrazione.
8. Al consiglio spetta inoltre il compito di verificare la validità o meno del trasferimento delle azioni della società.
9. Gli Amministratori devono adempiere ai loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

Articolo 16: Riunioni e deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo

1. Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente o di chi ne fa le veci, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno due amministratori, o almeno due sindaci effettivi, o un amministratore delegato, o un componente del comitato esecutivo.
2. La convocazione del consiglio, con l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione e dell'ordine del giorno, può essere fatta con lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica ovvero tramite qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per la seduta. Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio-video conferenza, dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare alla riunione anche da un luogo audio-video collegato non indicato nell'avviso di convocazione purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni di seguito indicate.
3. Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove purché nella U.E. . E' altresì ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per audio-video conferenza, a condizione che:

- sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiandosi, se del caso, la documentazione.

Vale, per l'ipotesi di sospensione del collegamento per motivi tecnici, quanto previsto all'art. 11 del presente statuto.

4. Le adunanze del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza, rinuncia o impedimento di questo dal vice presidente ovvero, in caso di assenza, rinuncia o impedimento di entrambi, dal consigliere presente più anziano di età.

5. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; il consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità di convocazione purchè siano presenti tutti i componenti in carica, l'intero collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

6. Il consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta mentre per le seguenti delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti nominati:

- 1) nomina degli amministratori delegati;
- 2) definizione dei contenuti delle deleghe;
- 3) nomina dei componenti del Comitato Esecutivo;
- 4) approvazione dei budget;
- 5) approvazione dei programmi pluriennali;
- 6) approvazione dei piani investimento e relative fonti di finanziamento;
- 7) attribuzione degli incarichi speciali di cui al comma 4 dell'art. 15.

7. Il comitato esecutivo si riunisce su convocazione del presidente quando lo ritiene opportuno o quando richiesto da un componente o da un sindaco effettivo; valgono le norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo fatto salvo che i giorni indicati al comma 2° sono tre anziché cinque. Il comitato esecutivo delibera validamente con almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

8. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono fatte constare su apposito libro dei verbali e sono sottoscritte da chi presiede la seduta e dal segretario.

Articolo 17: Rappresentanza della società

1. La firma e la rappresentanza sociale generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente qualora sia stato nominato.
2. In caso di impedimento anche di questo, spetteranno al consigliere più anziano di età.
3. Al rappresentante legale compete la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti nonché procuratori speciali per singoli atti.
4. La firma del vice presidente o del consigliere più anziano fa piena prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento rispettivamente del presidente e del vice presidente.
5. Inoltre, qualora il consiglio deleghi le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega, anche a questi spetteranno la firma e la rappresentanza della società nei limiti e con i poteri stabiliti dalla delega stessa.
6. La firma sociale può essere delegata anche ai direttori e procuratori nominati ai sensi dell'art. 15 co. 4 dello statuto.
7. Il presidente e gli amministratori delegati non possono delegare altre persone per procura senza il consenso del consiglio di amministrazione.

**TITOLO VI
CONTROLLO DELLA SOCIETA'**

Articolo 18: Collegio sindacale e controllo contabile

1. La società è controllata da un collegio sindacale che si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, tutti revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia nominati dall'assemblea dei soci.
2. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
3. Il funzionamento del collegio e la retribuzione dei membri sono regolati dalla legge.
4. Nelle ipotesi di cui al 3° comma dell'art. 2409-bis del codice civile, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale salva diversa deliberazione dell'assemblea dei soci da assumersi con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

**TITOLO VII
BILANCIO - UTILI E DIVIDENDI**

Articolo 19: Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, in conformità alle norme stabilite dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.

Articolo 20: Ripartizione degli utili

1. Gli utili netti di bilancio vengono ripartiti come segue:

- a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) viene prelevata per la costituzione della riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge;
- b) una somma non inferiore al 20% viene prelevata per la costituzione di una riserva statutaria;
- c) il residuo secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

3. I dividendi non esatti entro il quinquennio, dal giorno in cui diventano esigibili, andranno prescritti a favore della società, in aumento della riserva straordinaria.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 21: Recesso, scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea delibera le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli emolumenti.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Articolo 22: Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e i singoli soci ovvero tra i soci e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale; il collegio sarà composto da tre arbitri nominati uno, dal Presidente del Tribunale di Trieste, che dovrà anche presiedere il collegio, uno dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trieste da scegliersi tra gli iscritti a detto Ordine e uno dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste da scegliersi tra gli iscritti a detto Ordine. La sede del procedimento arbitrale sarà la città di Trieste.

2. Il collegio opererà in arbitrato rituale, secondo diritto, ai sensi degli art. 806 e seguenti del Codice di Procedure Civile.
3. Si applicano all'arbitrato le norme di cui al titolo V del D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23: Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia, nonché alla normativa primaria e secondaria riguardante la società per azioni.

F.TO FULVIO BRONZI

(L.S.) F.TO CAMILLO GIORDANO - NOTAIO